

CAPITOLATO SPECIALE

OGGETTO: Acquisizione di licenze su cartone animato "Horaci l'Inuit"

Art. 1) PREMESSA

Senza che la procedura costituisca impegno alcuno per l'ARLeF, il presente documento definisce modalità e condizioni della fornitura di licenze sulle serie di cartoni animati, così come dettagliato nel seguito.

Art. 2) OGGETTO DEL SERVIZIO, MODALITA' DI ESECUZIONE E TEMPISTICHE

1. L'affidamento ha per oggetto la cessione delle licenze, come descritte in seguito, per la serie di cartoni animati "Horaci l'Inuit" per cui l'operatore economico dichiara, con la sottoscrizione del presente atto, di poter validamente stipulare il presente accordo e di poter disporre dei diritti in base agli accordi da esso conclusi con i legittimi titolari, con riferimento al territorio e alle attività specificate nel comma 2.
2. Con la conclusione della procedura sulla piattaforma telematica del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePa - Acquistinrete e, condizionatamente al pagamento del Corrispettivo, l'Operatore economico concede in favore dell'ARLeF la licenza, per due anni (05/02/2026-04/02/2028), avente ad oggetto il diritto di pubblicare e comunicare al pubblico i primi 35 episodi (dal n. 1 al n. 35) della serie di cartoni animati, doppiati in lingua friulana, dal titolo "Horaci l'Inuit", di cui al contratto CIG YA52FCC846, le cui licenze sono state prorogate con contratto CIG B06AF855A3 per il periodo 05/02/2024-04/02/2026, nelle seguenti sedi:
 - a) la messa in onda, in sede televisiva, o comunque di comunicazione al pubblico tramite diffusione/trasmisione a distanza sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia e del Veneto orientale ivi compresa ogni forma di pubblicazione nel momento scelto dall'utente in luogo di privata dimora non a pagamento, sia in chiaro che con accesso condizionato da qualsiasi sistema di codifica, e tramite qualsivoglia mezzo tecnico e/o tecnologia presenti e/o di futura invenzione (etere e tecnologie wireless di ogni genere e tipo, cavi e fili di ogni genere e tipo, reti telematiche e informatiche di ogni genere e tipo, satelliti di ogni genere e tipo, etc.; sia in analogico che in digitale), su qualsivoglia piattaforma e con qualsivoglia terminale di accesso, sia fisso che mobile, ivi incluse tutte le ritrasmissioni via cavo, via satellite e/o attraverso ogni altro mezzo, al solo fine della trasmissione, senza limiti di numero di passaggi, dei materiali sul canale televisivo della predetta emittente; ARLeF potrà concedere in sublicenza i diritti di messa in onda in sede televisiva della serie "Horaci l'Inuit" doppiata in lingua friulana, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui alla presente Licenza ad una emittente televisiva che trasmette in Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale;
 - b) i diritti non commerciali Homevideo dei predetti cartoni animati, doppiati in lingua friulana (fabbricazione, riproduzione e messa in circolazione di supporti incorporanti l'opera ai fini della distribuzione e del prestito) sui seguenti supporti: DVD, VCD, Blu-ray, per un massimo di 10.000 (diecimila) esemplari complessivi e per la sola cessione di tali supporti ai fini della proiezione per finalità educative e nel contesto di istituti scolastici o simili enti con finalità educativa; resta inteso che l'ARLeF non avrà la facoltà di porre in vendita i predetti supporti; il cedente si impegna a mettere a disposizione dell'ARLeF idonee immagini per la realizzazione dei predetti supporti;
 - c) la messa a disposizione on line a titolo gratuito dei predetti cartoni animati doppiati in lingua friulana sul sito Internet dell'emittente televisiva prescelta per la messa in onda sul digitale terrestre e sul sito ARLeF, oltre che sui siti internet <https://www.youtube.com> e <https://www.youtubekids.com/> secondo quanto previsto dalle norme sulla licenza standard indicate nei "Termini di servizio" dei siti stessi, con la possibilità di procedere all'incorporazione da parte di altri siti. Tali pubblicazioni dovranno prevedere il geoblocking delle visualizzazioni all'Italia.

3. L'operatore economico dichiara espressamente di prestare il suo preventivo consenso alle eventuali interruzioni pubblicitarie degli episodi oggetto di licenza durante la programmazione televisiva od in occasione della comunicazione al pubblico fatta via Internet o intranet delle opere nonché alle sponsorizzazioni, dichiarando, fin da ora di non avere nulla da eccepire o da pretendere per alcun titolo o causa.
4. Le parti prendono atto che i periodi di licenza ed ogni singola prestazione sono indivisibili.

Art. 3) DURATA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in forma elettronica tramite la piattaforma telematica del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePa - Acquistinrete, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del D. Lgs. 36/2023. L'esecuzione del contratto avrà inizio dopo l'assunzione dell'impegno di spesa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 75 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per cui seguirà apposita comunicazione riportante gli estremi dell'atto di impegno di spesa da citare in fattura.

L'Appaltatore non può sospendere i servizi in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'ARLeF. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'ARLeF e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 4) VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo massimo presunto per la fornitura dei servizi oggetto dell'appalto viene determinato in € 5.000,00, più I.V.A di legge. Tale importo risulta calcolato in base al preventivo prot. 18/ARLeF/2026 del 08/01/2026. Fanno carico all'Appaltatore e peraltro si intendono compresi nel prezzo, tutti gli eventuali oneri relativi ai mezzi, ai materiali ed al personale impiegati nel servizio ed ogni altro onere connesso all'esecuzione del contratto.

Art. 5) GARANZIA E MANLEVA SULLA LICENZA

1. L'Operatore economico dichiara e garantisce:

- a) di poter validamente stipulare il presente accordo e di poter disporre dei Diritti in base agli accordi da esso conclusi con i legittimi titolari;
- b) che i Diritti ceduti con il presente accordo sono liberi da ogni tipo di vincolo e/o peso o opposizione di terzi e pertanto l'ARLeF potrà ottenerne il pacifico godimento nei termini previsti nel presente accordo.
- c) che terrà indenne e manlevata l'ARLeF da qualsivoglia contestazione, danno, onere o spesa legale o di altro tipo che possa derivare all'ARLeF in conseguenza del mancato rispetto da parte dell'Operatore economico delle dichiarazioni, garanzie e degli obblighi previsti nel presente accordo.

2. L'ARLeF dichiara e garantisce:

- a) di poter validamente stipulare il presente accordo, avendo adempiuto a tutte le norme e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente necessari al fine di assicurare validità al presente accordo e la piena esecuzione delle attività in esso previste;
- b) che eserciterà i Diritti nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti nel presente accordo;
- c) che terrà indenne e manlevato l'Operatore economico da qualsivoglia contestazione, danno, onere o spesa legale o di altro tipo che possa derivare all'Operatore economico in conseguenza del mancato rispetto da parte dell'ARLeF delle dichiarazioni, garanzie e degli obblighi previsti nel presente accordo.

3. Alla scadenza del Termine, e/o comunque allo scioglimento anticipato, per qualsiasi causa, del presente accordo, ciascuno e tutti i Diritti concessi all'ARLeF torneranno nella piena disponibilità dell'Operatore economico, e pertanto sarà da quel momento vietato ogni e qualsiasi successivo sfruttamento dei materiali dell'opera da parte dell'ARLeF la quale si impegna ad adoperarsi diligentemente al fine di assicurare l'attuazione della presente norma.

Art. 6) ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), producendosi in difetto la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'Appaltatore è obbligato a riportare il codice CIG assegnato in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo delle fatture che verranno emesse. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura, a favore dell'Appaltatore in indirizzo mediante versamento sul conto corrente bancario indicato dal legale rappresentante con formale nota acquisita al protocollo dell'Agenzia recante le complete modalità del relativo accredito, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 136/2010; per difetto l'Agenzia è autorizzata a non effettuare i relativi pagamenti anche se maturati.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, l'Appaltatore si impegna a darne comunicazione all'Agenzia, entro 7 giorni.

L'ARLeF potrà, in ogni caso, risolvere il contratto in tutti i casi in cui le transazioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010 siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. I dati e i documenti prodotti in relazione all'oggetto del presente contratto, previsti e non previsti, generati in qualunque formato, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'ARLeF che potrà utilizzarli nei modi che riterrà opportuni.

E' fatto divieto all'Appaltatore di intrattenere rapporti professionali o di altro tipo che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con il presente affidamento. L'Appaltatore si impegna, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, a osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ARLeF adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 75 del 30/11/2022 ("Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia", approvato con Decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2022, n. 0153).

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne l'ARLeF da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (comprese le spese legali) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore.

L'Appaltatore si impegna ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge. L'Appaltatore si impegna ad osservare le norme e le prescrizioni vigenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori assumendosene i relativi oneri, sollevando e manlevando l'ARLeF da qualsiasi responsabilità per cause che possano sorgere dall'attuazione del presente contratto.

L'Appaltatore, nell'esecuzione dell'affidamento, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente capitolato. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni, ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dagli usi e consuetudini inerenti la manodopera. L'Appaltatore deve osservare le norme relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che eventualmente dovessero essere emanate durante lo svolgimento dei lavori inerenti l'appalto e l'adempimento del contratto.

Art. 7) PENALI

Qualora per qualsiasi motivo imputabile all'appaltatore il servizio non venga espletato nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, l'ARLeF potrà applicare per ogni singola inadempienza o irregolarità nell'esecuzione dello stesso, a proprio insindacabile giudizio, le penali di seguito elencate, salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali danni. I danni dovuti ad incuria, negligenza, errori di conduzione saranno a totale carico dell'Appaltatore. Eventuali danni economici per l'ARLeF derivanti o conseguenti alla mancata o insufficiente esecuzione della fornitura saranno a totale carico dell'Appaltatore. I danni saranno stimati dal Responsabile del Procedimento e trattenuti sul pagamento della fattura.

Qualora si verificassero inadempienze si applicherà, per ogni episodio contestato, una penale da un minimo di € 10,00 a un massimo di € 250,00 a giudizio unico ed insindacabile dell'ARLeF. Qualora si verificassero ritardi non imputabili all'ARLeF, si applicherà per ogni giorno di ritardo una penale di € 100,00, a insindacabile giudizio dell'ARLeF.

La contestazione dell'eventuale inadempienza o ritardo viene comunicata via posta elettronica certificata dall'ARLeF all'operatore economico. L'importo delle penali viene detratto dall'importo di pagamento seguente alla registrazione del fatto.

Avverso all'eventuale penale è concessa all'operatore economico la possibilità di fornire una memoria difensiva entro una settimana dall'avvenuta comunicazione del ritardo/negligenza. Resta all'insindacabile giudizio del Direttore dell'ARLeF la facoltà di accogliere o respingere i motivi dedotti.

Art. 8) CONTROLLI

L'ARLeF, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, si riserva la facoltà di eseguire qualsiasi tipo di verifica giudicata utile ad insindacabile giudizio della stessa ARLeF.

Art. 9) NORME SICUREZZA E OBBLIGHI DERIVANTI DA RAPPORTI DI LAVORO

Ai lavoratori dipendenti dell'Appaltatore ed occupati nell'esecuzione dell'appalto, appositamente formati ed informati, devono essere garantite le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i servizi stessi, anche se non vi sia adesione alle Associazioni stipulanti.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati all'INAIL contro gli infortuni sul lavoro ed all'INPS per quanto riguarda le malattie ed i trattamenti previdenziali ed assistenziali.

Qualora l'ARLeF riscontrasse, o venissero denunciate da parte delle Direzioni del Lavoro o di altri uffici ed organi deputati ai controlli ed accertamenti, violazioni nelle materie ed alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento sino a quando i competenti uffici non comunichino sia stato corrisposto quanto dovuto così come ai lavoratori dipendenti ovvero che la vertenza sia stata risolta.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ARLeF, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Art. 10) RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore risponde direttamente di danni alle persone o cose comunque procurati nell'ambito dello svolgimento dell'appalto, compresi danni arrecati agli utenti e sinistri occorsi ai propri operatori, agli utenti o a terzi nello svolgimento dell'appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa di ulteriori compensi nei confronti.

L'Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato ad operatori economici o stazioni appaltanti in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione dell'appalto nonché per violazione delle norme.

In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'ARLeF da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima connessa all'esecuzione del contratto.

Art. 11) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di risoluzione del medesimo, con conseguente perdita dell'eventuale cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'ARLeF.

Art. 12) SUBAPPALTO

Con riferimento ad eventuali subappalti si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 36/2023.

Art. 13) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Per i casi di risoluzione si applica l'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

La risoluzione del contratto comporta la perdita, in capo all'affidatario, dell'eventuale cauzione.

L'ARLeF si riserva il diritto di risolvere il contratto in danno dell'impresa affidataria, oltre che nei casi espressamente previsti nel presente contratto e dalla legge, in particolare al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) inadempienze ripetute da parte dell'impresa aggiudicataria, anche in relazione ad una soltanto delle obbligazioni previste dal capitolato;
- b) accertamento della falsità delle dichiarazioni rese dall'impresa aggiudicataria in sede di offerta; qualora venga accertata, dopo la stipula, la falsità di una o più delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, il contratto sottoscritto potrà essere risolto su iniziativa unilaterale dell'ARLeF; in tal caso nulla sarà dovuto all'Operatore economico, in quale dovrà immediatamente restituire ogni eventuale corrispettivo già ricevuto, fatto salvo il risarcimento dei danni;
- c) avviamento di procedura concorsuale nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

Inoltre l'ARLeF si riserva la facoltà di risolvere il contratto in tutto o in parte, affidandone l'esecuzione a terzi, salvo il diritto del risarcimento del maggior danno, nel caso in cui il totale delle penali sia superiore al 10% dell'importo contrattuale (IVA esclusa).

Art. 14) RISOLUZIONE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di annullamento del servizio, determinato da causa di forza maggiore, in nessun modo imputabile a responsabilità, diretta o indiretta dell'ARLeF, qualora l'eventualità sia comunicata anticipatamente all'Operatore economico almeno una settimana prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, lo stesso si intenderà risolto anticipatamente.

L'ARLeF, pur tenendo indenne l'Operatore economico dalle eventuali spese sostenute, non sarà in tal caso tenuta a pagare indennizzi di sorta, né si procederà all'applicazione di penali in capo alla stessa.

Tra le cause di forza maggiore rientrano eventuali provvedimenti normativi, giudiziali o amministrativi aventi efficacia, anche indiretta, sull'esecuzione del contratto, compresi i provvedimenti amministrativi adottati in "autotutela" dall'ARLeF.

Art. 15) RECESSO

L'ARLeF potrà recedere, a proprio insindacabile giudizio, in qualunque momento dal contratto, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 1, c.13 del D.L. 6 luglio 2012 n.95, l'ARLeF ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. 95/2012 ed alla relativa legge di conversione è nullo.

Art. 16) PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati sulla base dei materiali effettivamente consegnati, secondo il c.d. stato avanzamento lavori. Il pagamento sarà effettuato per entro 30 giorni dal ricevimento di regolari fatture elettroniche (codice univoco ufficio: UFFBFC), previa verifica dell'esatta e completa esecuzione dei servizi di cui all'art. 2 del presente capitolato e a verifica della regolarità contributiva prevista dalla legge. La verifica dell'esatta e completa esecuzione dei servizi è a insindacabile giudizio dell'ARLeF.

I corrispettivi di riferimento ai fini della liquidazione dei singoli servizi saranno quelli indicati nel preventivo prot. 18/ARLeF/2026 del 08/01/2026. I corrispettivi s'intendono forfetari e omnnicomprensivi di qualunque spesa sostenuta dall'Appaltatore.

Art. 17) ELEZIONE DOMICILIO

Agli effetti del contratto l'Operatore economico elegge il proprio domicilio presso la propria sede.

Art. 18) SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto (bolli, diritti di segreteria, etc.) sono a carico dell'Operatore economico.

Art. 19) CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del presente appalto è competente il Foro di Udine.

Art. 20) RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Il Responsabile Unico di Progetto è il dott. William Cisilino – Direttore dell'ARLeF.

Art. 21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, o GDPR), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti a tal fine dall'ARLeF è finalizzato alla partecipazione alla procedura di appalto oltre che per tutte le attività connesse o strumentali (a titolo esemplificativo: ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione, rendicontazione) funzionalmente legate all'operatività dell'ARLeF o alla tutela dei suoi diritti. Il trattamento avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (a titolo esemplificativo: altri Enti per finalità di

controllo e/o rendicontazione) o di diffusione (a titolo esemplificativo: pubblicazione per finalità di trasparenza). I predetti trattamenti risultano leciti poiché sono necessari all'esecuzione di un contratto o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'Interessato, per permettere all'ARLeF di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto ovvero, infine, per un suo legittimo interesse.

I dati trattati per le finalità sopra riportate non saranno -di regola- trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario (anche sulla base degli strumenti informatici eventualmente utilizzati) l'ARLeF garantisce che il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni di cui al Capo V del GDPR.

Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. I dati personali sono trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. I dati personali non più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (o cancellati definitivamente).

I dati personali saranno conservati per un periodo individuato secondo criteri di stretta necessità in ragione delle diverse finalità perseguite, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, secondo logiche di tutela dei diritti del Titolare.

Agli Interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo le richieste all'ARLeF - Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (Titolare del trattamento), con sede in via della Prefettura n°13, Udine (UD).

Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR" o "Regolamento") o per chiedere qualsiasi chiarimento relativo al trattamento dei dati personali, è possibile contattare il Titolare ai seguenti recapiti: telefono (0432 555812), e-mail arlef@regione.fvg.it.

L'ARLeF ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati, che è raggiungibile al seguente recapito: dpo.arlef@regione.fvg.it.

Infine, qualora ritenesse che il trattamento dei suoi dati personali violasse il GDPR, l'Interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali o altra autorità eventualmente competente) ai sensi dell'articolo 77 e seguenti del GDPR.

Art. 22) CLAUSOLA RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle informazioni riservate fornite dall'ARLeF che non siano di pubblico dominio.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le informazioni confidenziali e ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenerle riservate.

Nell'ipotesi di violazione degli obblighi di riservatezza l'Appaltatore verserà ad ARLeF, per ogni violazione accertata, da un minimo del 10% del valore contrattuale e un massimo del 50%, a insindacabile giudizio dell'ARLeF.

Oltre alla penale sopra prevista, sarà sempre possibile per ARLeF agire in giudizio per il maggior danno.

Art. 23) NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili, nonché alla Condizioni generali di contratto di cui al bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione "Bando Servizi".

Art. 24) RINVIO

Per ogni altro aspetto si fa rinvio alla lettera di invito.

Per quanto previsto dall'art. 1341 c.c. si approvano espressamente gli art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del presente capitolato.

IL DIRETTORE
dott. William Cisilino
(sottoscritto digitalmente)